



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 22/09/2020

### FATTO

La parte ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo, con il ricorso ha riferito di aver stipulato, il 5 luglio 2018, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente il 31 maggio 2019.

Ha quindi chiesto, in via principale: (i) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 516,88, «ovvero altra maggiore o minore somma» (somma calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*), di cui € 111,75 a titolo di «spese di istruttoria» e € 405,13 a titolo di «commissioni di intermediazione». In via subordinata: (ii) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 438,58, «ovvero altra maggiore o minore somma» («criterio misto: *pro rata* per costi *recurring*, secondo curva interessi per costi *up front*), di cui € 94,82 a titolo di «spese di istruttoria» e € 343,76 a titolo di «costi di intermediazione». In aggiunta, il ricorrente ha chiesto: (iii) il rimborso di € 20,00 in relazione alle spese procedurali; e (iv) la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 10:

- ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di istruttoria e di intermediazione;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ha svolto considerazioni sulla non immediata applicabilità della c.d. decisione Lexitor della CGUE.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

## DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 10 rate sulle 60 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto. È stata versata al procedimento copia integrale del contratto, sottoscritto il 5 luglio 2018. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Consta la produzione dell'incarico di mediazione conferito a tale soggetto e di documentazione comprovante il pagamento della provvigione.

In base agli orientamenti consolidati dei Collegi, le commissioni contrattuali sono qualificabili come segue: «commissione di intermediazione», *up front*; «spese di istruttoria», *up front*. Non debbono inoltre essere considerati gli oneri erariali applicati al contratto, pari ad € 16,60, in quanto ritenuti non retrocedibili dall'orientamento condiviso dei Collegi territoriali.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento e in considerazione di quanto sopra esposto, si ottiene pertanto il seguente risultato in ordine alla somme da retrocedere alla parte ricorrente:

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	5,55%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	83,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	70,71%

  

rate pagate	10	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali)				117,50	Upfront	70,71%	83,08		83,08
Costi di intermediazione				486,16	Upfront	70,71%	343,75		343,75
<b>Totale</b>				<b>603,66</b>					<b>426,83</b>

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 426,83) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, nemmeno in via subordinata (€ 438,58), in quanto non sono da riconoscersi gli oneri erariali

La parte ricorrente ha inoltre chiesto gli interessi legali, che debbono essere riconosciuti dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 5304 del 17 ottobre 2013 e pronuncia n. 6167/2014).

Non può essere invece accolta la domanda di refusione delle spese legali, considerata la serialità del contenzioso e l'assenza di necessità di assistenza legale.

## P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 426,83, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA